

Allegato D.D.G. n. 1569 del 04/08/2023



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

AVVISO PUBBLICO N. 5

PR FSE+ SICILIA 2021-27

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) DI TERZA ANNUALITÀ - A.F. 2023-2024

Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021 - 2027

Priorità 4 - Giovani

ESO 4.6 “Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità”;

Azione “Istruzione e formazione professionale”

Codice intervento 149 - Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)

INDICE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. FINALITA' REGIONALI E CONTESTO DI RIFERIMENTO
3. RISORSE FINANZIARIE E ATTIVITA' FINANZIABILI
4. DESTINATARI E NORME DI FREQUENZA
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
6. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI
7. PRINCIPI ORIZZONTALI NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE
8. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO E OPZIONE DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI
9. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
10. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
11. VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA
12. RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI
13. NORME PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'
14. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO
15. FLUSSI FINANZIARI
16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
17. TERMINE PER L'AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
18. PRINCIPI ORIZZONTALI
19. PROPRIETA' DEI PRODOTTI
20. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
21. TENUTA DOCUMENTAZIONE
22. REVOCA DEL FINANZIAMENTO
23. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
24. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
25. CONTROLLO DELLE AUTODICHIARAZIONI
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
27. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
28. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
29. ALLEGATI

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Regione Siciliana, nell'adottare il presente Avviso, tiene conto della seguente normativa:

1. Normativa relativa alla formazione ed all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere alla formazione professionale.

- Artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- Statuto della Regione Siciliana concernente la competenza della Regione in materia di istruzione;
- L. 28 marzo 2003, n. 53 concernente "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- D.lgs. n. 76 del 15 aprile 2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53";
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato con riferimento all'art. 1, comma 622, con la quale è stata sancita l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, ad oggetto "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per l'impiego ed il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni sul progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" del 24 settembre 2015;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
- Accordo territoriale tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l'erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell'offerta di leFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, del 22 ottobre 2018;
- Decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale n. 2570 del 26/05/2016 "Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13";
- Decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale n. 377 del 28 febbraio 2020, relativo all'"Aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della

Regione Siciliana con l'inserimento delle Figure e degli Standard nazionali di riferimento per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo 1 agosto 2019, recepito con D.A. n. 7969 del 20 dicembre 2019”;

- Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla Tabella di confluenza tra Qualifiche e Diplomi Professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei Percorsi di Istruzione e Formazione professionale, del 18 dicembre 2019 (19/210/CR10/C9);
- il Decreto del Ministero dell'istruzione del 7 gennaio 2021 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni, Repertorio Atti n. 156 del 10 settembre 2020, che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di leFP e viceversa;
- il Decreto interministeriale del 14 dicembre 2021 con cui è stato adottato il Piano Nazionale Nuove Competenze;
- Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2019 e s.m.i.;
- “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) - Gli Standard regionali” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 01 luglio 2021 e la normativa ivi richiamata, adottate con decreto del Dirigente del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio n. 1277 del 14 luglio 2021.

2. Normativa di riferimento.

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.
- Circolari MEF relative al PNRR.

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute”;
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, e, in particolare, l'art.17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 e Regolamento di Esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
- Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- l'Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15/7/2022;
- il Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027 (CCI2021IT055FPR014) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 6184 del 25/08/2022 (PR FSE+), e specificatamente la Priorità 4 “Giovani”, Obiettivo specifico ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in

particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 569 del 7 dicembre 2022, recante “Programma Regionale (PR) FSE (+) 2021/2027 – Presa d'atto”;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul PR FSE+ per il periodo 2021 – 2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 12 dicembre 2022;
- Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il “Regolamento Accredimento 2015”);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 29 luglio 2021 recante riconoscimento del Dipartimento regionale dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio e del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, quali Centri di responsabilità del Programma FSE Sicilia 2014-2020, e modifiche della DGR 362 del 10 ottobre 2019;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 298 del 06 luglio 2023 recante: “PO FSE+ 2021-2027. Manuale delle procedure, Si.Ge.Co. e Vademecum. Apprezzamento”.
- DDG 754 del 26/07/23 di Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO), del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e del Vademecum per l’attuazione del PR Sicilia FSE+ 2021/27.
- Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma FSE+ Regione Siciliana, di seguito anche “Vademecum”), versione vigente;
- Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma FSE+ Regione Siciliana, versione vigente.

3. Altre norme d’interesse.

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;
- Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011;
- Legge 190 del 6 novembre 2012;
- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, Art. 68;
- Legge Regionale 10 luglio 2018, n. 10, Art. 5;

- Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019;

ART. 2 FINALITA' REGIONALI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Con il presente avviso (di seguito "Avviso"), la Regione Siciliana disciplina l'Offerta formativa della terza annualità dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'anno formativo 2023/2024. L'avviso è adottato in applicazione della normativa statale e regionale in materia di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) nonché delle Linee Guida regionali vigenti.
2. I percorsi di terzo anno sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie all'accesso all'esame finale del terzo anno per il conseguimento di una Qualifica di Operatore leFP, corrispondente al Quadro Europeo delle Qualifiche (III livello EQF) e costituenti il Repertorio regionale delle figure professionali, in ultimo, aggiornato con D.A. n. 377 del 28/02/2020.
3. L'Avviso si inserisce nel quadro regionale degli interventi rivolti ai soggetti in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e agisce concretamente per la riduzione della dispersione scolastica e formativa, realizzando l'ampliamento delle opportunità formative per i giovani ed il conseguimento di titoli di studio spendibili nel mondo del lavoro.
4. I corsi che verranno attuati con l'Avviso garantiscono l'Offerta Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e si rivolgono ai giovani allievi che intendono completare il ciclo triennale di studi nel sistema regionale leFP e conseguire un titolo di Qualifica Professionale, in grado di realizzare pienamente i dettami della L. 53/2003 e di aumentare le proprie opportunità occupazionali. L'attuazione di tali interventi garantisce agli allievi che hanno maturato il requisito di accesso al terzo anno la continuità del terzo anno conclusivo del ciclo triennale leFP intrapreso.
5. I percorsi formativi oggetto del presente avviso, si collocano nel quadro programmatico del Programma regionale FSE+ 2021-27 della Regione Sicilia, priorità, obiettivo specifico e azione di seguito indicati:

PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014				
Priorità	Obiettivo Specifico	Azione	Descrizione	Codice intervento
Priorità 4 "Giovani" (occupazione e giovanile)	ESO4.6. - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)	Istruzione e formazione professionale	Percorsi di competenza regionale del sistema di leFP, sia di quelli triennali finalizzati al rilascio della qualifica di operatore professionale, sia di quelli relativi al quarto anno per il conseguimento del diploma di tecnico professionale.	149 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)
Indicatore di output	EECO06 - Bambini di età inferiore ad anni 18			
Indicatore di risultato	EECR03 – Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento			

5. Tale ambito d'intervento si colloca in continuità con quanto già attuato a valere sul Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020 e sul POC Sicilia 2014/20 ed in complementarietà del PNRR - M5.C1 Investimento 1.4 "Sistema duale".

6. I corsi leFP contribuiscono al conseguimento dei pertinenti indicatori di output e risultato del programma PR FSE+ Sicilia 2021/27.

7. Nello specifico, con l'Avviso, si intendono conseguire le seguenti finalità:

- rafforzare i percorsi di integrazione tra istruzione e formazione professionale per assicurare, a completamento del ciclo di studi triennale, il conseguimento di un titolo di Qualifica professionale di istruzione e formazione professionale (leFP) e consentire, al contempo, l'acquisizione degli standard minimi delle competenze tecnico professionali relative alle figure nazionali leFP, definite dalle Linee Guida regionali vigenti e incluse nel Repertorio regionale delle qualificazioni;
- assicurare ai giovani una proposta formativa dal carattere educativo, culturale e professionale, che preveda risposte personalizzate alle loro esigenze e ne definisca livelli formativi e di competenze più elevati in linea con le esigenze del mondo del lavoro ed orientamento all'occupazione;
- promuovere la partecipazione delle imprese ai processi di analisi dei fabbisogni e ai processi formativi, anche in termini di caratterizzazione specifica delle competenze tecnico-pratiche del profilo di operatore formato, quale condizione per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro e per una buona occupazione;
- favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- favorire l'innovazione didattica e metodologica nella progettazione e realizzazione dei Percorsi per innalzare le competenze e facilitare la prosecuzione degli studi verso il conseguimento di titoli di livello più elevato;
- utilizzare metodologie di didattica attiva, di apprendimento dall'esperienza, anche tramite stage formativi in stretta collaborazione con le imprese, per realizzare un'offerta formativa differenziata che consenta il recupero di eventuali deficit nelle competenze di base e/o tecnico-pratiche;
- contribuire al conseguimento dell'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 dell'ONU: "Fornire una educazione di qualità equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti".

8. Gli interventi formativi che verranno finanziati con l'Avviso, si collocano a pieno titolo nell'ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione Siciliana (L.R. 23/2019 e s.m.i.), in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005 e dall'art. 64 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, nonché dei successivi Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni, richiamati nelle Linee Guida Regionali.

9. Il sostegno di cui all'Avviso si configura quale "Sovvenzione" (art. 53 Reg. 1060/2021) e si colloca nel Settore di intervento "149. Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)".

10. L'Avviso non prevede alcun regime di aiuto.

11. La struttura dell'Amministrazione Regionale responsabile del presente Avviso è il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana (di seguito, anche, il "Dipartimento"), Servizio 2 – Programmazione e Gestione interventi di istruzione e obbligo scolastico.

ART. 3 RISORSE FINANZIARIE E ATTIVITA' FINANZIABILI

1. Il presente Avviso sostiene l'attuazione di un numero massimo di **303 corsi** di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di terza annualità, sistema ordinario o duale, da avviare nell'a.s. 2023/24.

2. L'Amministrazione, sulla base dei percorsi leFP di seconda annualità realizzati nell'anno formativo 2022/23, garantisce l'offerta di corsi di terza annualità da erogare da parte degli Enti di Formazione in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida Regionali vigenti, differenziato per Figura di Operatore leFP e per articolazione territoriale (base provinciale) come indicato nella tabella che segue.

Tabella 1 - Offerta formativa regionale di percorsi leFP di terza annualità a.f. 2023/24

FIGURE IEFP CORSO	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totale
OPERATORE DEL BENESSERE – ACCONCIATURA	8	4	37	2	6	36	5	9	5	112
OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA	3	1	14	1	4	16	3	4		46
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	1	1	10	1		11		2	1	27
OPERATORE ELETTRICO	1	1	2	1	1	2	1	1		10
OPERATORE GRAFICO		1	1			1				3
OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	2	1	3		1	14	1		1	23
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	1	2	2	1	1	6	1		2	16
OPERATORE INFORMATICO				1		4	1			6
OPERATORE MECCANICO	1	2				3			1	7
CORSO ARTICOLATO	5	7	8	3	7	12	5	2	4	53
Totale	22	20	81	10	20	105	17	18	14	303

Dall'attuazione di tali corsi si stima il coinvolgimento di un numero di destinatari in una forbice compresa tra un numero minimo di 4.545 ed uno massimo¹ di circa 6.060 allievi, come sintetizzato nella seguente tabella che definisce l'offerta formativa attesa dell'Avviso:

Anno corso leFP a.f. 2023/24	Numero corsi	Stima n. minimo destinatari coinvolti (stima n. minimo 15)	Stima n. massimo destinatari coinvolti (stima n. medio max 20)
III anno	303	4.545	6.060

3. I corsi devono essere realizzati esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia, presso sedi accreditate o in corso di accreditamento, per attività a titolarità del proponente.

4. Le risorse assegnate quale dotazione finanziaria del presente avviso ammontano a € **29.950.000,00 (euro ventinovemilioninovecentocinquantamila/00)** a valere sulle risorse del Programma Regionale FSE+ 2021/27. Alla suddetta dotazione potranno concorrere, altresì, risorse nazionali assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) finalizzate ai percorsi leFP, sistema ordinario e duale, e/o risorse del Bilancio regionale.

5. Il numero di corsi di Istruzione e Formazione Professionale di terza annualità indicato al superiore punto 1 e la dotazione finanziaria complessiva indicata al superiore punto 4 non sono suscettibili di variazioni in aumento. Ove, in continuità dei percorsi di secondo anno e nei casi debitamente motivati, non si dovesse raggiungere il numero minimo di allievi per l'attivazione del

¹ La stima del numero massimo di destinatari coinvolti si basa sul numero medio di allievi per classe inseriti nei corsi di terza annualità presentati per lo scorso a.f. 2022/23.

corso, al fine di garantire il diritto-dovere all'istruzione, l'Ente dovrà procedere all'accorpamento di due classi dello stesso indirizzo ovvero alla composizione di classe articolata con al massimo due articolazioni senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. La motivazione della richiesta dovrà essere riportata nella domanda di finanziamento.

6. La dotazione finanziaria, nel caso in cui non venga utilizzata interamente per carenza di richieste o non interamente impegnata, costituirà economie per l'Amministrazione regionale ed i soggetti partecipanti all'avviso non potranno avanzare alcun diritto o pretesa a qualunque titolo.

7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 comma 2bis della L.R. n. 23/2019 e s.m.i., si dispone che il limite massimo, in termini di numero di percorsi attivabili da ciascun soggetto beneficiario, è fissato in un numero di corsi pari a quello dei corsi di secondo anno finanziati nell'a.s. 2022/23. Non sono ammesse compensazioni tra il numero di corsi previsto per singola provincia né tra diverse Figure leFP (ad eccezione di quanto precisato al superiore punto 5 nel caso di corsi articolati). Saranno considerati un numero intero di corsi il cui fabbisogno finanziario rientri nella capienza del rispetto del suddetto tetto.

8. Il provvedimento di impegno è condizionato all'effettiva disponibilità delle somme sui capitoli di spesa del bilancio regionale. L'Amministrazione Regionale si riserva la possibilità, in ogni fase del procedimento, di reimputare le predette risorse, in quanto coerenti, su altri programmi comunitari, nazionali o regionali.

9. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso le operazioni che saranno finanziate si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal quadro regolamentare vigente della Politica di Coesione 2021/27 ed, in particolare, dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 e dal Regolamento (UE) n. 1057/2021.

10. L'Avviso è attuato nel rispetto dei criteri di selezione del PR FSE+ 2021/27 approvati dal Comitato di sorveglianza in data 13 dicembre 2022. L'attuazione del presente avviso e delle operazioni finanziate è regolata dalla normativa, anche regionale, vigente. L'Avviso fa riferimento al Sistema di gestione e controllo, al Manuale delle Procedure e al Vademecum tempo per tempo vigenti (in atto approvati dall'AdG con DDG n. 754 del 26/07/2022). L'Amministrazione si riserva, ove occorra, di fornire ulteriori precisazioni ai soggetti beneficiari.

11. La Regione Siciliana effettuerà l'attività di controllo per quanto discende dall'articolo 72, par. 1 lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

ART. 4 DESTINATARI E NORME DI FREQUENZA

4.1. Destinatari

1. I destinatari degli interventi da finanziare con l'Avviso sono i giovani allievi inseriti nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione Sicilia, aventi i requisiti per l'ammissione al terzo anno leFP per la Figura di Operatore oggetto del corso, che intendono conseguire al termine del percorso triennale, il titolo di Qualifica professionale leFP. La classe dovrà essere composta con almeno un gruppo di numero dieci allievi provenienti dallo stesso gruppo-classe del secondo anno (II anno a.s. 2022/23).

2. In coerenza con quanto stabilito nelle Linee Guida Regionali per l'accesso ai Percorsi leFP, potranno accedere ai corsi di terzo anno attuati a valere sull'Avviso allievi fino a **20 anni non compiuti** entro il 1° settembre 2023. Tale limite di età non si applica per gli allievi in continuità di percorso dall'a.s. 2022/23 (provenienti dal II anno di percorso leFP stessa Qualifica e articolazione o allievo ripetente del terzo anno di corso stessa Qualifica e articolazione) e, nel caso di allievi di corsi, in regime compatibile, realizzati presso gli Istituti penitenziari.

3. I Percorsi di terzo anno dovranno realizzarsi nel rispetto delle disposizioni delle Linee Guida regionali leFP e garantire l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base, così come descritti

nell'allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, così come definite nel Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019. Dovranno altresì, assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.), di cui all'Accordo Conferenza delle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano n. 19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019 (Allegato 2) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica.

4.2 Dimensione delle classi.

1. Il numero minimo di allievi per attivare i corsi di terzo anno è pari a **n. 15 allievi**. In conformità a quanto precisato al precedente paragrafo 4.1 almeno numero dieci allievi della classe deve provenire dello stesso gruppo-classe del secondo anno a.s. 2022/23 (a tal fine l'Ente allegnerà alla domanda copia del verbale di scrutinio finale della classe di II anno 2022/23 dal quale dovrà risultare elenco allievi ed esito). Ai fini della determinazione del finanziamento riconosciuto per ciascuna classe di terzo anno, si assume il numero massimo di **20 allievi**.

Il soggetto attuatore, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e fermo restando il finanziamento assegnato, ove le condizioni lo consentano, potrà iscrivere ulteriori allievi fino a un massimo di 27 allievi.

2. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di allievi per l'attivazione del corso (15 con almeno 10 provenienti dal gruppo classe di II anno), possono essere formate **classi articolate** con al massimo n. 2 figure leFP/articolazioni, fermo restando il numero minimo di 15 allievi e purché sia assicurata la presenza di almeno n. 5 allievi per la figura/articolazione meno rappresentata, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

3. Il numero minimo di allievi non si applica nel caso di corsi di terzo anno presso Istituti penitenziari.

4.3 Allievi con disabilità e Disturbi evolutivi speciali (DES).

1. Possono essere inseriti al massimo n. 2 allievi per corso con disabilità certificata ex art. 3 della L. 104/1992. In tal caso, l'Ente dovrà porre in essere ogni azione utile alla frequenza dell'allievo disabile per tutta la durata del percorso leFP e di prevedere un supporto specifico attraverso l'impiego di una figura docente di sostegno (punto 5.8 Linee Guida).

2. Nel caso di allievi con Disturbi evolutivi speciali (DES), in assenza di comorbidità con altri disturbi che determinino certificazione ex L. 104/92, dovranno essere adottati idonei provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione.

4.4 Norme di frequenza, validità dell'anno formativo e adempimenti.

1. Il monte-ore del corso di terzo anno è di 1056 ore. Non rientrano nel monte-ore le ore programmate per l'esame finale.

2. È fatto obbligo per i destinatari di frequentare, per l'ammissione all'esame finale di Qualifica, **almeno il 75% del monte ore previsto** per l'intero anno (1056 ore). Sono da considerare, pertanto, allievi validi al termine del corso, gli allievi regolarmente iscritti ed avviati che hanno maturato la frequenza di almeno il 75% del monte-ore del percorso formativo come sopra descritto (D.Lgs. 226/2005) e, pertanto, possono accedere allo scrutinio finale per l'ammissione o meno all'esame finale di Qualifica professionale leFP.

3. La gestione delle presenze giornaliera e dei calendari didattici dovrà essere effettuata mediante utilizzo di apposito registro elettronico su piattaforma web omologata in base alle norme AGID e riconosciuta dal MIM. Tale piattaforma, da individuare tra quelle analoghe in uso presso le Istituzioni scolastiche statali, dovrà avere i seguenti contenuti minimi: registro elettronico, gestione alunni, gestione calendario didattico (orario, docenti e tutor), possibilità di estrazione dati gestiti in formato excel. Il Beneficiario è tenuto a garantire all'Amministrazione l'accesso in tempo reale alla piattaforma utilizzata. Quanto sopra costituisce adempimento obbligatorio unitamente all'implementazione dei dati dell'operazione sul Sistema informativo FSE (SI1420 o altro analogo per il PR 2021/27) ai fini della verifica dell'attività erogata e della frequenza.

4. L'Ente di Formazione Professionale beneficiario, nella realizzazione del percorso leFP, deve porre in essere ogni azione, anche personalizzata, idonea ad assicurare a ciascun allievo il raggiungimento della soglia di validità dell'anno formativo ed il conseguimento del titolo di Qualifica professionale di Operatore leFP.

5. Nel caso di mancato avvio del corso da parte del Soggetto Attuatore, lo stesso dovrà inoltrare, d'intesa con l'allievo maggiorenne o, per l'allievo minorenni, con la famiglia ed in particolare con i soggetti che hanno la potestà genitoriale, l'inserimento degli allievi presso uno degli Enti o uno degli Istituti indicati in subordine all'atto dell'iscrizione. L'indicazione degli Enti/Istituti scelti in subordine deve essere riportata nel modello di iscrizione e nell'elenco allievi facente parte integrante del Formulario di cui all'art. 9, pena l'inammissibilità della domanda (Subordine 1 e subordine 2).

6. Nel rispetto della normativa di settore vigente e delle Linee Guida regionali, sia nel caso di interruzione del corso per causa imputabile all'Ente che nel caso di ritiro dell'allievo durante lo svolgimento del corso, è obbligo del Soggetto attuatore, in ogni caso, rilasciare agli allievi l'attestazione delle ore svolte o il nulla osta (con attestazione delle competenze, ove previsto), tassativamente entro 10 giorni solari dalla richiesta. Il mancato rispetto di tale termine costituisce elemento di non affidabilità dell'Organismo formativo e rappresenta pregiudiziale tale da comportare l'inibizione alla partecipazione a successivi Avvisi e/o Circolari del Dipartimento.

7. Il Soggetto attuatore è tenuto allo svolgimento dello scrutinio finale a partire dal giorno successivo alla conclusione del corso (erogazione di 1056 ore) ed entro e non oltre 15 giorni solari consecutivi dalla conclusione dello stesso. La comunicazione di conclusione del corso, contenente anche la calendarizzazione dello scrutinio finale, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale entro 5 giorni solari consecutivi; altresì, il verbale di scrutinio finale corredato da elenco allievi contenente le frequenze verificate e l'esito finale dello scrutinio (ammissione/non ammissione all'esame finale) costituisce documentazione oggetto di comunicazione obbligatoria da trasmettere entro 10 giorni solari dal suo svolgimento. Tale documento costituisce parte integrante della rendicontazione del progetto e dovrà essere caricato nella sezione documenti del Sistema informativo FSE.

8. Il Dipartimento può disporre apposita attività ispettiva.

4.5 Diritti degli allievi e degli esercenti la potestà genitoriale.

1. Il Soggetto attuatore dovrà puntualmente garantire agli allievi e alle famiglie un'informazione di qualità sui contenuti del corso, sull'orario, sui docenti e sullo stage, dandone ampia ed esaustiva divulgazione.

2. Il Soggetto attuatore è tenuto ad informare periodicamente la famiglia degli allievi minorenni, anche nel caso di malattia o di forza maggiore, circa il numero di assenze effettuate, monitorando i casi in cui l'allievo supera il limite massimo consentito per la validità dell'anno formativo. In tali casi dovrà attivare, di intesa con le famiglie, ogni azione utile per evitare che il giovane possa perdere la possibilità di essere ammesso all'esame finale di Qualifica e nei casi previsti per legge attivare le dovute segnalazioni.

3. Il Soggetto attuatore è obbligato a richiedere e farsi rilasciare all'atto delle iscrizioni, l'indicazione degli Enti/Istituti scelti in subordine tra quelli che hanno i requisiti previsti dalle Linee Guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale; in presenza di allievi minorenni le informazioni saranno rilasciate dalle famiglie.

4. Gli allievi/famiglie hanno diritto ad accedere ai risultati di scrutinio per l'ammissione agli esami finali al termine del terzo anno ed il Soggetto attuatore ha l'obbligo di darne comunicazione ai singoli allievi nel rispetto della privacy.

5. Il Soggetto attuatore è l'unico responsabile della correttezza e della conformità delle informazioni rese alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, in materia di istruzione e formazione professionale.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Possono partecipare al presente Avviso, gli Enti di Formazione Professionale in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 14 dicembre 2019 n. 23 e dalle Linee Guida regionali vigenti. Tali Enti devono essere accreditati ai sensi del Regolamento Accreditamento 2015 per la macrotipologia formativa "A - *Obbligo di istruzione e formazione*".

2. I Soggetti di cui al punto 1 devono realizzare i corsi nel territorio della regione Sicilia, nelle sedi accreditate per attività dell'Ente proponente. Il requisito dell'accredito della sede dovrà essere, in ogni caso, posseduto entro la data di adozione delle graduatorie provvisorie. L'eventuale rigetto dell'istanza di accreditamento comporta il rigetto della richiesta presentata a valere sull'Avviso. Eventuali variazioni della sede corso, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso potranno essere autorizzate dall'Amministrazione esclusivamente nell'ambito del territorio della stessa provincia e nel rispetto delle esigenze dell'utenza.

3. Il possesso dei requisiti richiesti deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente di Formazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e qualora richiesto, opportunamente documentato.

4. I Soggetti proponenti dovranno obbligatoriamente aver ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 17 della Legge n. 68/1999, qualora rientrino nelle condizioni previste dalla suddetta normativa.

5. Ciascun soggetto può candidarsi alla realizzazione di uno o più corsi. Ai fini dell'ammissione a finanziamento si terrà conto dei limiti indicati all'art. 3, punto 2 e punto 7.

ART. 6 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI

6.1 Struttura e standard dei Percorsi leFP.

1. Il percorso formativo, oggetto di finanziamento, deve consentire l'acquisizione di una Qualifica di Operatore leFP, nel rispetto dell'impianto didattico e della struttura base di cui alle Linee guida regionali vigenti. Nell'erogazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale deve essere garantito il rispetto degli standard formativi ed organizzativi di cui alle Linee Guida Regionali.

2. I corsi devono garantire le conoscenze essenziali e le abilità previste dalle Linee Guida Regionali vigenti.

3. I corsi da attuare devono obbligatoriamente essere strutturati secondo l'**articolazione** prevista per il terzo anno dalle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" vigenti, con una durata di **1056 ore**. L'Ente, nell'ambito della propria autonomia, potrà utilizzare una flessibilità tra le aree formative pari al 10% e una flessibilità all'interno delle singole aree formative pari al 20%, secondo quanto previsto dalle citate Linee Guida. Dovranno essere assicurati gli standard formativi ed organizzativi previsti dalle Linee guida regionali.

4. Per le materie (e unità formative) da realizzare nell'ambito dell'area delle competenze tecnico professionali occorre fare riferimento, per ciascuna annualità di riferimento, alle schede tecniche previste dagli accordi in materia e richiamati dalle Linee Guida Regionali vigenti.
5. Le ore da destinare agli esami finali non concorrono a formare il monte ore corso.
6. Le proposte progettuali dei corsi devono prevedere l'impiego di docenti secondo gli standard prescritti dalle Linee guida regionali vigenti. Tali requisiti dovranno essere dettagliati in sede di formulazione della proposta e saranno oggetto di specifica verifica da parte dell'Amministrazione.
7. Le attività d'aula (1056 ore), devono avere una durata massima di 10 mesi dall'avvio dell'attività dell'aula e, comunque non oltre i 220 giorni utili. I corsi dovranno essere calendarizzati in orario antimeridiano con almeno cinque ore di lezioni in aula previste prima delle ore 13:30. Nel rispetto di tale disposizione, il Soggetto attuatore predisporrà i calendari considerando in via prioritaria le esigenze dell'utenza connesse ai trasporti locali.
8. Una struttura dei percorsi difforme dalle Linee Guida Regionali e dalle indicazioni sopra richiamate determinerà l'impossibilità di attestare i saperi e le competenze a fine percorso e l'impossibilità di poter procedere all'esame finale. Pertanto, l'Ente che attua il percorso in difformità delle disposizioni leFP, ha la piena responsabilità nei confronti degli allievi della non validità formativa dell'annualità svolta e di ogni atto conseguente che ne dovesse derivare; nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Amministrazione Regionale.

6.2 Indicazioni per la progettazione delle proposte formative.

9. La proposta formativa dovrà riportare con chiarezza l'articolazione del monte ore corso come sopra specificato, indicando l'eventuale flessibilità a cui si ricorre nei limiti ammessi dalle Linee Guida regionali, e dalle disposizioni del presente avviso. Altresì, dovranno essere indicati nel dettaglio la presenza, durata e contenuti, dei moduli/UF obbligatori relativi a sicurezza, prevenzione ed igiene sul lavoro (almeno 20 ore) e del modulo di informatica e competenze digitali (almeno 30 ore). L'avvenuta realizzazione dei suddetti moduli e la loro durata dovranno risultare dai registri didattici e saranno oggetto di specifica verifica a conclusione del corso. L'Ente può prevedere, altresì, unità formative dedicate a contenuti specifici coerenti con le competenze richieste per la qualifica professionale in esito al corso (ad esempio, formazione per il sistema HCCP, etc.). Detti contenuti dovranno essere progettati nell'ambito delle competenze tecnico professionali e, nel caso di corsi nel sistema duale (prosecuzione dal secondo anno in duale), non devono intaccare contenuti, conoscenze e abilità essenziali per la figura leFP correlate alle materie tecnico-professionali di indirizzo.
10. Eventuali moduli didattici dedicati a contenuti inerenti i principi di pari opportunità e non discriminazione possono rientrare anche nella declinazione delle competenze di cittadinanza.
11. L'Amministrazione promuove nella progettazione dei percorsi di terzo anno leFP la partecipazione attiva delle imprese sia con riferimento all'analisi dei fabbisogni che con riferimento ai processi formativi, quale condizione per una maggiore aderenza delle competenze in esito ai processi di trasformazione economica e per una buona occupazione.
12. Nell'erogazione del percorso l'Ente dovrà adottare metodologie idonee al coinvolgimento attivo degli allievi e porre in essere azioni di supporto ed orientamento finalizzate al buon esito dei percorsi e all'inserimento lavorativo. Saranno considerati elementi di qualificazione dei corsi quelli per cui si prevede l'adozione di metodologie didattiche attive anche con utilizzo di strumentazione didattica tecnologica, e utilizzando esperienze pratiche di laboratorio o di diretta esperienza con il mondo delle imprese, possano coinvolgere ed interessare l'allievo per fornirgli le competenze di base, professionali e trasversali necessarie per una formazione completa sotto il profilo sociale e lavorativo, nonché coerente con le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro.

ART. 7 PRINCIPI ORIZZONTALI NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE

1. Le proposte formative presentate, in coerenza con le indicazioni dei Regolamenti UE di riferimento per la Politica di Coesione 2021-2027, in particolare del Reg. (UE) n. 1060/2021 e del Reg. (UE) n. 1057/2021, dovranno dimostrare di contribuire al perseguimento dei principi orizzontali e priorità trasversali della programmazione comunitaria:

- parità di genere, pari opportunità, non discriminazione e accessibilità per le persone con disabilità;
- valori della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta);
- sviluppo sostenibile e principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH).

2. Con riferimento all'art. 8 Reg. UE 2021/1057 e art. 69 par. 7 del Reg. UE 2021/1060, si informa che l'AdG ha istituito il Punto di Contatto per la Carta dei diritti fondamentale dell'UE, reperibile all'indirizzo mail contattofse.dirittiue@regione.sicilia.it e le cui informazioni sono reperibili sul sito del FSE.

ART. 8 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO E OPZIONE DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI

8.1 Opzione di semplificazione adottata dall'Avviso e determinazione dell'importo del finanziamento.

1. In coerenza con gli indirizzi di semplificazione proposti dai regolamenti dell'Unione Europea che sottendono l'attuazione della Politica di Coesione 2021/2027 (articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060), l'Avviso adotta un sistema di calcolo del finanziamento basato sull'utilizzo delle Unità di Costo Standard (di seguito UCS) nazionali "Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" stabilite dal Regolamento delegato UE 2021/702, All. IV per l'Italia, al lordo della relativa rivalutazione monetaria.

2. I valori delle UCS adottate², ai fini della determinazione dell'importo massimo finanziabile, sono:

- **Euro 76,8 ora/corso (fascia C);**
- **Euro 0,84 ora/allievo.**

3. La sovvenzione massima riconoscibile per ciascun corso leFP di terzo anno è determinata con riferimento ad una classe standard di massimo n. 20 allievi³, secondo la seguente formula:

(A)	UCS oraria "fascia C" * tot. ore corso	€ 76,80* 1056 = € 81.100,80
------------	--	-----------------------------

²UCS dedicata a "Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili nell'ambito dei POR e PON FSE, rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati-Coefficiente di rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021 pari a 1,043).

³ La sovvenzione è riconosciuta per un importo massimo calcolato con riferimento ad una classe standard di n. 20 allievi, corrispondente al numero medio di allievi iscritti rilevato nei percorsi di terzo anno a.f. 2022/23 ed in linea con il numero medio di allievi per classe di secondo anno rilevato nello stesso a.f.. L'obiettivo formativo atteso a conclusione dell'anno formativo è assunto in un numero di allievi formati e che conseguono la qualifica leFP di operatore non inferiore a 15 allievi per corso.

(B)	(UCS ora/allievo * tot allievi * ore corso presenza/allievo) (numero massimo 20 allievi – totale ore effettiva presenza/allievo)	$€ 0,84 * 20 * 1056 = € 17.740,80$
(C)	TOTALE COSTO MAX CORSO (A)+(B)	€ 98.841,60

L'importo massimo finanziabile per ciascun corso leFP, pertanto, è di **€ 98.841,60**.

4. Il finanziamento definito dall'UCS, componente ora-corso, copre tutti i costi sostenuti per un anno formativo, corrispondente all'erogazione dell'intero monte ore-corso di 1056 ore. Tale parametro UCS comprende tutti i costi che il soggetto attuatore è tenuto a sostenere per assicurare la corretta realizzazione dell'operazione finanziata, compreso lo svolgimento dell'esame finale, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia. La componente UCS ora-allievo è determinata con riferimento al numero in funzione del numero effettivo di allievi validi e della frequenza effettiva .

5. Ai fini del riconoscimento delle attività e della determinazione del contributo finanziario (sovvenzione), si precisa quanto segue:

- ciascun percorso dovrà essere progettato con un numero minimo di iscritti pari a 15 allievi, e massimo 20; l'Ente potrà inserire ulteriori allievi fino ad un massimo di 27 allievi, nel rispetto delle norme di sicurezza, che non danno luogo ad incrementi del finanziamento;
- la componente UCS ora-allievo, a conclusione del percorso, è riconosciuta a fronte del numero effettivo di allievi validi (ovvero, che ha frequentato il percorso per un numero di ore pari ad almeno il 75% della monte-ore annuale (almeno 75% di 1056 ore) verificabile dai registri didattici e in sede di scrutinio finale (a tal fine sono fatte salve le deroghe alla frequenza per motivazioni debitamente giustificate documentate/o certificate oggetto di valutazione in sede di scrutinio da parte dell'organo collegiale interno competente, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente del sistema istruzione).

6. Non sono riconosciuti ulteriori costi a fronte della realizzazione dell'operazione.

7. Salvo quanto diversamente disposto dall'Avviso, si rimanda al Vademecum tempo per tempo vigente per quanto riguarda i vincoli e le modalità di rendicontazione di tali costi.

8.3 Precisazioni

Tutoraggio. Nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa del corso, dovrà essere prevista la figura del Tutor con un impegno non inferiore al 20% delle ore di aula e almeno una visita settimanale ad allievo (o gruppo allievi presso la stessa sede aziendale) durante la fase di stage/alternanza rafforzata. Il tutor aziendale dovrà assicurare l'impegno per il 100% delle ore di stage/alternanza. Non saranno riconosciuti rimborsi a fronte di attività erogata dal tutor dopo l'ultimo giorno d'aula.

Per il **reclutamento di personale esterno** (docente e non docente), dovranno previamente espletarsi le procedure di evidenza pubblica in atto contrattualmente e normativamente previste, con particolare riferimento a quanto previsto dalla L.R. 14 dicembre 2019, n. 23, nonché dai contratti collettivi nazionali di settore.

Premio di Qualifica: Il Beneficiario dovrà riconoscere agli allievi di terzo anno un premio finale di € **300,00** (trecento/00) nette, da erogare solo ad avvenuto conseguimento del titolo di Qualifica professionale leFP. Tale indennità forfettaria è intesa quale incentivo (premio) alla conclusione del

percorso ed al conseguimento del titolo conclusivo. Per tale premio, l'Ente beneficiario è comunque tenuto a fornire la quietanza di pagamento per tutti gli allievi che ne hanno diritto e la tracciabilità finanziaria. L'importo corrispondente al premio di qualifica è compreso nell'importo del finanziamento riconosciuto.

Delega. L'attività didattica costituita dal monte ore corso relativo alle competenze di base ed alle materie dell'area di indirizzo nell'ambito delle competenze tecnico professionali di cui al paragrafo 3.3 delle Linee Guida regionali leFP (quadro orario ordinamentale) non è delegabile. Ulteriori attività o altre accessorie per l'innalzamento delle competenze degli allievi e della qualità del corso potranno essere delegate entro il limite massimo del 10% dell'importo determinato dalle UCS ed alle altre condizioni del Vademecum, fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto.

ART. 9 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La presentazione delle domande è riferita alle proposte progettuali relative a percorsi leFP di terzo anno da realizzarsi nelle sedi cursuali accreditate della Regione Sicilia..

2. L'ufficio di riferimento ai fini dell'Avviso è il Servizio 2 Servizio 2 – Programmazione e Gestione interventi di istruzione e obbligo scolastico del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana, Viale Regione Siciliana n. 33, 90129, Palermo.

3. Fermo restando il tetto massimo stabilito all'art. 3 dell'avviso, ciascun soggetto potrà presentare singole proposte formative riferite ad un corso leFP di terza annualità per una qualifica leFP, oppure, per un corso articolato (una domanda per ogni classe). Il Titolo della proposta dovrà essere formulato indicando la Linea, la Figura professionale di Operatore di riferimento, la classe, la sezione e il comune sede corso.

4. Al fine della partecipazione all'Avviso, i soggetti proponenti dovranno predisporre l'istanza e i relativi allegati avvalendosi esclusivamente della specifica procedura informatica. La procedura informatica sarà resa disponibile per la compilazione per un totale di **giorni 15**, a partire dalla data di apertura della stessa. L'indirizzo della piattaforma e la data di apertura saranno resi noti con apposito Comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito www.sicilia-fse.it. Oltre il termine previsto di **15** giorni non sarà più possibile presentare istanza. La procedura informatica di presentazione delle istanze permette al soggetto proponente di registrarsi, salvare le informazioni e verificare la correttezza dei dati inseriti. Una volta completata la procedura di inserimento dei dati, verificata la completezza e correttezza degli stessi, il richiedente dovrà obbligatoriamente convalidare i dati che saranno confermati su tale sistema e daranno luogo automaticamente agli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1 – Richiesta di finanziamento
- Allegato 2 – Formulario
- Allegato 3 – Patto di integrità
- Allegato 4 – Informativa Privacy

I fac-simile di tali documenti saranno disponibili esclusivamente sul sistema informatico di presentazione.

A seguito di conferma da parte del soggetto proponente, gli allegati 1, 2, 3 e 4 scaricabili (download) in formato elettronico non modificabile (.pdf) e, a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante e ricaricati (upload) nel sistema informatico medesimo che rilascerà una ricevuta di corretto caricamento di tali allegati riportante data e ora di completamento della procedura.

Tale documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere caricata (upload) nell'apposita sezione predisposta sul sistema informatico di presentazione della proposta progettuale.

Il mancato caricamento di uno soltanto degli allegati obbligatori (Allegato 1, 2, 3 e 4) invaliderà la procedura di partecipazione.

Alla domanda dovrà essere allegato, mediante caricamento nella sezione documentale del sistema informativo di presentazione, il verbale di scrutinio finale della seconda annualità 2022/23 riportante l'elenco degli allievi ed il relativo esito. Altresì, potranno essere allegati con le stesse modalità, a giudizio dell'ente o qualora ne ricorrano i presupposti:

- gli accordi con le imprese per l'accoglienza degli allievi nel periodo di alternanza/stage , redatti sulla base dello schema allegato al presente avviso (Allegato A – Accordo Impresa). Tale/i allegato/i è necessario solo ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al successivo art. 10.2.
- la eventuale documentazione nel caso di allievi non provenienti dallo stesso gruppo classe del secondo anno (esito finale a.f. 2022/23 per inserimenti allievi ripetenti; domande di iscrizione degli allievi presentate all'Ente, a firma dei genitori/esercenti potestà genitoriale, corredate da relativo esito di ammissione e, ove occorre, nulla osta e allineamento competenze in ingresso).

Qualora l'Ente intenda presentare uno o più Allegato A, o altra documentazione sopra richiamata, dovrà procedere al loro caricamento (upload) prima della convalida della presentazione della domanda.

Eseguita la procedura di convalida, non si potrà più apportare alcuna modifica in quanto la procedura è da ritenersi conclusa. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal soggetto proponente. Fermo restando quanto sopra, saranno considerate inammissibili le istanze pervenute con modalità diverse dalla procedura sopra descritta. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati, dovranno essere inoltrate al Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio, all'attenzione del Servizio 2 – Programmazione e gestione interventi di istruzione e obbligo scolastico, entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione, alla mail del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento, indicando nell'oggetto la seguente dicitura "*Avviso - Richiesta chiarimenti*".

Le risposte ai chiarimenti pervenute saranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate sul sito del Dipartimento e sul internet www.sicilia-fse.it alla sezione Bandi e Avvisi.

Il controllo del corretto inserimento dei dati in fase di presentazione, di quanto riportato negli allegati generati e confermati tramite procedura informatica, della avvenuta sottoscrizione digitale e del corretto caricamento di tutta la documentazione in fase di presentazione, è nella esclusiva responsabilità del soggetto richiedente. Eventuali difformità, dimenticanze o errata associazione in fase di compilazione, non potrà essere motivo di successiva rettifica o di eccezione a qualunque titolo.

ART. 10 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Ai fini della selezione delle proposte il presente avviso ricorre ad una procedura valutativa a graduatoria.
2. Le istanze istruite positivamente saranno ammesse alla fase di valutazione di merito che sarà effettuata nel rispetto dei criteri di selezione di cui al successivo paragrafo 10.2 .
3. Nella fase di istruttoria e valutazione possono essere richiesti, ai soggetti proponenti, chiarimenti e viene assicurata la partecipazione al procedimento. Non possono essere integrati elementi rilevanti per la valutazione.

10.1. Ricevibilità e ammissibilità.

1. La verifica di ricevibilità e di ammissibilità delle proposte viene eseguita a cura del Servizio 2 - Programmazione e gestione interventi di istruzione e di obbligo scolastico - del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
2. Le proposte progettuali sono ritenute **non ricevibili**, e quindi non ammesse alla successiva fase di istruttoria di ammissibilità, se:
 - presentate oltre i termini previsti dal precedente art. 9;
 - pervenute con modalità diverse da quelle previste dall'Avviso, ovvero non presentate tramite il sistema informativo indicato dall'Avviso;
 - non confermate, ai sensi della procedura di cui al precedente all'art. 9, e quindi con allegati generati dalla piattaforma informatica non riportanti la dicitura "CONFERMATA";
 - non sottoscritte digitalmente con le modalità indicate e/o sottoscritte da soggetto differente dal legale rappresentante (allegati 1, 2, 3 e 4);
 - non corredate da uno o più allegati o documentazione obbligatoria prevista dall'Avviso.
3. L'esito negativo anche di uno solo dei controlli sopra elencati determina l'irricevibilità dell'istanza.
4. Al termine della fase di ricevibilità, l'istanza sarà considerata ricevibile e, quindi, ammessa alla successiva fase di istruttoria di ammissibilità, o irricevibile ovvero archiviata a seguito di notifica al soggetto interessato.
5. Le proposte progettuali sono ritenute **non ammissibili** alla valutazione, se:
 - non riferite al percorso di terza annualità,
 - presentate da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti dal precedente art. 5;
 - non conformi per destinatari e requisiti di formazione della classe secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
 - non corredate dall'elenco degli allievi effettivamente iscritti completo di generalità e codice fiscale, ente di formazione/istituzione scolastica di provenienza, percorso di provenienza (figura leFP), Enti in subordine (Subordine 1 e Subordine 2);
 - non riferite alla tipologia formativa leFP oggetto dell'avviso o in contrasto con le specifiche normative di settore leFP, comprese le disposizioni di cui alle Linee guida regionali (e quindi non eleggibile).
6. L'esito negativo anche di uno solo dei controlli sopra elencati determina l'inammissibilità dell'istanza.
7. A conclusione della fase di istruttoria di ammissibilità, l'istanza sarà considerata ammissibile e, quindi, ammessa alla successiva fase di valutazione di merito, o inammissibile e ne verrà notificato l'esito al soggetto interessato.

10.2 Criteri di selezione delle proposte progettuali

1. Completata la verifica di ammissibilità, le proposte ammissibili saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione di merito, che verrà eseguita a cura di una Commissione interna, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.
2. La valutazione di merito delle proposte progettuali ammesse viene effettuata tenendo conto dei criteri di selezione che seguono.

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
A) Coerenza e qualità progettuale (qualità, coerenza esterna ed interna) (Max 70 punti)	A.1 Qualità, completezza e coerenza del progetto (coerenza con la strategia del PR, congruenza analisi di contesto ed obiettivi formativi, contenuti, modalità formative ed elementi di innovazione a supporto del successo formativo, collegamenti con il mondo del lavoro, azioni di orientamento in ingresso e in uscita e accompagnamento al mondo del lavoro, chiarezza espositiva, univocità e pertinenza delle informazioni fornite nel progetto).	20
	A.2 Numerosità gruppo classe /Capacità di accoglienza	25
	A.3 Partecipazione delle imprese ai percorsi formativi e all'accoglienza di allievi in stage/alternanza, reso evidente da Accordi con Imprese o associazioni di imprese per la partecipazione ai contenuti tecnico-pratici del corso con impegno ad accogliere allievi in stage/alternanza.	10
	A.4 Elementi di innovazione realizzati con attività aggiuntive accessorie che coinvolgono gli allievi volte all'innalzamento delle competenze degli allievi e della qualità del corso chiaramente indicate nella proposta progettuale, anche con riferimento ai processi di transizione verde, energetica, e digitale strettamente connesse alla Figura di Operatore oggetto del percorso.	15
B) Contributo ai principi orizzontali di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione e accesso alle persone con disabilità; (Max 20 punti)	B.1 Coerenza della proposta con i principi orizzontali del PR, volti a promuovere e sostenere i principi di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione, nei contenuti formativi del corso (presenza di unità didattiche e formative specifiche di almeno 15 ore).	10
	B.2 Presenza di azioni ed interventi specifici rivolti agli allievi che attuino concretamente i principi di pari opportunità e non discriminazione, comprese quelle a supporto degli allievi con disabilità o in condizioni di svantaggio.	10
C) Coerenza con il principio orizzontali del PR di sostenibilità ambientale (Max 10 punti)	C.1 Presenza e coerenza di contenuti formativi (unità didattiche/moduli, azioni) specifici nelle tematiche green e della transizione ecologica, sulla sostenibilità ambientale ed obiettivi climatici (almeno 20 ore).	10
Max 100 punti	TOTALE	100

3. Si precisa che, nel caso in cui la proposta non contenga le informazioni richieste ovvero le specifiche sezioni della domanda risultino prive dei dati essenziali per la valutazione, il punteggio assegnato sarà pari a zero.

4. L'attribuzione dei singoli punteggi verrà effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

A.1 Qualità, completezza e coerenza del progetto.

I punteggi relativi a questo indicatore saranno assegnati formulando un giudizio in merito ai contenuti della proposta, alla sua coerenza interna ed esterna, completezza, pertinenza delle informazioni e chiarezza espositiva, organizzazione e modalità attuative del percorso formativo, grado di rispondenza e collegamento con i fabbisogni del sistema economico-produttivo coerente alla Figura leFP. Verranno, pertanto, valutati, laddove pertinenti, i seguenti elementi:

- coerenza con la strategia del PR, congruenza analisi di contesto ed obiettivi formativi, contenuti, modalità formative, attività ulteriori volte al rafforzamento delle competenze in esito e trasversali, ed elementi di innovazione a supporto del successo formativo, collegamenti con il mondo del lavoro, azioni di orientamento in ingresso e in uscita e accompagnamento a mondo del lavoro, chiarezza espositiva, univocità e pertinenza delle informazioni fornite nel progetto).
- coerenza con la strategia del PR, congruenza analisi di contesto, fabbisogni formativi e professionali e orientamento agli allievi pre e post percorso, con particolare riguardo alle misure di accompagnamento che si intendono adottare per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- contenuti formativi e metodologie didattiche, quest'ultime espressamente diverse dalle mere lezioni frontali nel progetto, elementi di innovazione;
- presenza di moduli di orientamento e analisi delle competenze dettagliati ed esaustivi e congruenti rispetto al diploma da conseguire contestualizzata ai fabbisogni territoriali specifici;
- qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento al lavoro eventualmente previste;
- presenza di esperienze di tipo laboratoriale/esperienziale orientate all'innovazione;
- descrizione, contenuti dello stage e collegamenti con l'ambito professionale e di occupabilità specifico.

Sarà valutata la chiarezza espositiva, completezza ed univocità delle informazioni fornite nel progetto, e la loro attinenza diretta al percorso progettato. Dovranno essere evitate e costituiscono elemento di non qualificazione della proposta, Informazioni generiche non contestualizzate rispetto alla proposta, ai suoi destinatari ed al contesto economico ed occupazionale di riferimento.

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:

Insufficiente o mancata compilazione di informazioni pertinenti	0
Sufficiente	5
Discreta	10
Buona	15
Ottimo	20

A.2 Numerosità del gruppo classe di terzo anno/Capacità di accoglienza. Il punteggio di questo indicatore è determinato in funzione della numerosità della classe oltre il numero minimo previsto quale condizione di ammissibilità della proposta.

Classe composta da n. 25-27 allievi	punti 25
Classe composta da n. 23 a 24 allievi	punti 21
Classe composta da n. 21 a 22 allievi	punti 18
Classe composta da n. 20 allievi	punti 15
Classe composta da n. 19 allievi	Punti 12
Classe composta da n. 18 allievi	punti 9
Classe composta da n. 17 allievi	punti 6
Classe composta da n. 16 allievi	punti 3
Classe composta da n. 15 allievi	punti 0

A.3 Partecipazione delle imprese ai percorsi formativi e all'accoglienza di allievi in stage/alternanza, reso evidente da Accordi con Imprese o associazioni di imprese per la partecipazione ai contenuti tecnico-pratici del corso con impegno ad accogliere allievi in stage/alternanza (% allievi arrotondata per eccesso (maggiore di 0,5) o per difetto (fino a 0,5)).

Comprovata accoglienza allievi 100% della classe	punti 10
Comprovata accoglienza allievi meno di 100% e fino a 90% della classe	punti 9
Comprovata accoglienza allievi meno di 90% e fino a 80% della classe	punti 8
Comprovata accoglienza allievi meno di 80% e fino a 70% della classe	punti 7
Comprovata accoglienza allievi meno di 70% e fino a 60% della classe	Punti 6
Comprovata accoglienza allievi meno di 60% e fino a 50% della classe	punti 5
Comprovata accoglienza allievi meno di 50% e fino a 40% della classe	punti 4
Comprovata accoglienza allievi meno di 40% e fino a 30% della classe	punti 3
Comprovata accoglienza allievi meno di 30% e fino a 20% della classe	punti 2
Comprovata accoglienza allievi meno di 20% e fino a 10% della classe	punti 1
Comprovata accoglienza allievi meno di 10%	punti 0

A4. Elementi di innovazione realizzati con attività accessorie

L'indicatore terrà conto degli elementi di innovazione realizzati con attività aggiuntive accessorie che coinvolgono gli allievi volte all'innalzamento delle competenze degli allievi e della qualità del corso, chiaramente indicate nella proposta progettuale, anche con riferimento ai processi di transizione verde, energetica, e digitale strettamente connesse alla Figura di Operatore oggetto del percorso, comprovate dal rilascio di attestazione agli allievi (quali a titolo esemplificativo, attività di orientamento in uscita realizzate in contesti di impresa altamente specializzati, attività formative specialistiche di settore presso operatori specializzati con rilascio di attestazione agli allievi, seminari o giornate-studio con la partecipazione di esperti delle imprese finalizzati ad accrescere le competenze degli allievi su tematiche o aspetti specifici della filiera a cui si riferisce la Figura professionale, certificazioni linguistiche o informatiche riconosciute a livello europeo, ecc..). Il punteggio massimo di punti 15 verrà assegnato come segue:

Presenza qualificata (3 o più attività accessorie)	punti 15
Presenza discreta (2 attività accessorie)	punti 10
Presenza sufficiente (1 attività accessoria)	punti 5
Nessuna presenza	punti 0

B.1 Contributo ai principi orizzontali di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione e accesso alle persone con disabilità.

Con questo indicatore si vuole tenere conto dell'impatto del progetto sull'obiettivo di promuovere e favorire la parità di genere, le pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione, sia con riferimento ai contenuti del corso che con riferimento ad azioni specifiche volte a supportare gli allievi con disabilità o in condizioni di svantaggio.

A tal fine, il punteggio (max 20 punti) sarà assegnato sulla base dei contenuti e degli interventi specifici previsti nella proposta come segue;

<i>Interventi previsti</i>	Punteggio max punti 20
B.1 Coerenza della proposta con i principi orizzontali del PR, volti a promuovere e sostenere i principi di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione, nei contenuti formativi del corso misurata dalla presenza di unità didattiche e formative specifiche di almeno 15 ore.	Presenza punti 10 Assenza punti 0
B.2 Presenza di azioni ed interventi specifici rivolti agli allievi che attuino concretamente i principi di pari opportunità e non discriminazione, comprese quelle a supporto degli allievi con disabilità o in condizioni di svantaggio realizzate con il coinvolgimento di specialisti o del Terzo settore. Le azioni potranno essere considerate solo se coinvolgono direttamente gli allievi e sono descritte con chiarezza ed univocità.	Presenza punti 10 Assenza punti 0

C. Contributo alla sostenibilità ambientale

L'indicatore terrà conto delle attività previste nel progetto finalizzate a minimizzare gli impatti ambientali ed a diffondere una coscienza/conoscenza tra gli allievi rispetto al tema della sostenibilità ambientale, coerenti con i contenuti del corso ed il profilo professionale formato (Figura di Tecnico leFP), secondo la seguente griglia:

<i>Interventi previsti</i>	Punteggio max punti 10
C.1 Presenza e coerenza di contenuti formativi (unità didattiche/moduli, azioni) specifici nelle tematiche green e della transizione ecologica, sulla sostenibilità ambientale ed obiettivi climatici (almeno 20 ore).	Presenza punti 10 Assenza punti 0

10.3 Approvazione delle graduatorie.

1. Un progetto potrà essere finanziato qualora il punteggio complessivo conseguito non sia inferiore a 60/100. Tale punteggio minimo deve essere raggiunto su almeno due macrocriteri.

2. La graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai progetti valutati e nel rispetto dei criteri indicati all'art. 3 (distribuzione territoriale dei corsi e tetto). In caso di parità di punteggio, qualora siano stati raggiunti i limiti di corsi per numero e figura indicati all'art. 3, per i progetti aventi identico punteggio, sarà finanziato il progetto che ha ottenuto un punteggio più alto con riferimento al criterio relativo alla numerosità classe e, in subordine, alla qualità progettuale. Qualora, anche in questo caso si dovesse registrare parità di punteggio, si procederà attraverso sorteggio.

3. L'Amministrazione procederà al controllo, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni prodotte.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, a conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e valutazione di merito, predisporrà gli elenchi come di seguito indicati:

- Istanze irricevibili o inammissibili a valutazione;
- Istanze ammesse a finanziamento;
- Istanze idonee ma non finanziate per mancanza di risorse o in esubero rispetto ai limiti stabiliti all'art. 3 (distribuzione territoriale dei corsi e tetto).
- Istanze escluse dal finanziamento per punteggio insufficiente.

5. Gli esiti in via provvisoria della selezione (istruttoria e valutazione) sono approvati dal Dipartimento Istruzione, dell'università e del diritto allo studio con apposito decreto del Dirigente Generale, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale, con cui saranno, altresì, indicati i termini per eventuali osservazioni.

6. Successivamente, esaminate le eventuali osservazioni pervenute ed espletati i relativi adempimenti, anche con riferimento al positivo riscontro dell'assenza di cause ostative/impeditive in ordine alla normativa vigente, sarà predisposto il D.D.G. di approvazione della graduatoria definitiva, finanziamento ed impegno, unitamente all'approvazione dello schema di Atto di adesione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale e ne sarà data comunicazione sulla GURS ai fini della notifica ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento. L'Amministrazione si riserva di procedere al finanziamento sotto condizione risolutiva di cui all'art. 92 del D. Lgs. 159/2011.

7. Il contributo pubblico relativo alle attività formative sarà liquidato a seguito di richiesta del legale rappresentante del soggetto attuatore secondo le modalità previste dal "Vademecum " e dietro presentazione di fideiussione a garanzia dell'importo dei singoli anticipi del finanziamento stesso. In ogni caso, il trasferimento degli acconti e dei saldi relativi all'operazione finanziata, da parte del Dipartimento Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio agli organismi beneficiari, è condizionato all'acquisizione del DURC e delle informazioni antimafia e quant'altro previsto dal Vademecum, oltre che all'effettiva disponibilità di bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario a cui si riferisce l'intervento.

8. Qualora l'esito degli eventuali controlli realizzati dall'Amministrazione, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni prodotte dovesse risultare non positivo, si procederà all'immediata revoca del finanziamento concesso e conseguente segnalazione agli Uffici Competenti. Si procederà, altresì, alla revoca nei casi di esito negativo dell'informativa antimafia ex D. Lgs. 159/2011.

ART. 11 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

1. L'attuazione delle attività deve avvenire nei tempi stabiliti dall'Avviso, nel rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste.

2. Non è ammessa variazione in aumento dell'importo finanziario approvato nel suo complesso. Le riduzioni e/o rideterminazioni operate dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio in applicazione delle regole finanziarie del presente avviso, sono vincolanti per il beneficiario.

3. Le variazioni dei partecipanti (riduzioni e/inserimenti allievi) nei casi previsti dalle norme vigenti, devono essere preventivamente inviate all'Amministrazione regionale responsabile – Servizio Gestione - attraverso il Sistema informativo FSE in uso, nella sezione di competenza, pena il non riconoscimento nell'ambito dell'attività formativa erogata. La documentazione a supporto della variazione intervenuta deve essere caricata nel gestore documentale dell'operazione sul sistema informativo FSE (domanda di inserimento/trasferimento e nulla osta, copia dell'ammissione al secondo anno, data inserimento ed eventuale altre attestazioni in ingresso qualora previste, eventuale attestazione ore svolte/competenze rilasciata all'allievo nel caso di ritiro). Le stesse devono risultare dal registro didattico.

4. La variazione della sede corso è ammessa nell'ambito della stessa provincia, ed è soggetta ad espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione. La richiesta motivata dovrà essere preventivamente inviata all'Amministrazione tramite caricamento sul sistema informativo FSE. Le restanti eventuali variazioni (calendario lezioni e orario di svolgimento lezioni o stage, sostituzione docente, ecc.), pur non oggetto di autorizzazione, devono essere annotate all'atto in cui si verificano sul registro di aula (anche elettronico) a cura dell'Ente e comunicate tempestivamente al competente Servizio Gestione del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio esclusivamente tramite caricamento della comunicazione sul Sistema informativo FSE. Copia di tale documentazione e dell'avvenuto caricamento deve essere conservata nel fascicolo di progetto. Ogni altra eventuale variazione al progetto che si rendesse necessaria nell'attuazione, va sottoposta preventivamente alla valutazione del competente Servizio gestione e da questo approvata. Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto o degli interventi e gli elementi che ne hanno determinato l'ammissione a finanziamento.

5. Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia in grado di portare a termine l'iniziativa finanziata (per procedura concorsuale, revoca del finanziamento o altre cause imputabili al soggetto attuatore selezionato o derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e formazione professionale o dell'Avviso), il progetto si intende revocato e il beneficiario dovrà restituire tutti gli importi eventualmente ricevuti e dovrà, d'intesa con l'allievo o le famiglie nel caso di minori, procedere all'inserimento degli allievi presso uno degli Enti o uno degli Istituti indicati in subordine all'atto dell'iscrizione ed in possesso dei requisiti di cui all'Avviso.

ART. 12 RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI

1. Il piano finanziario del progetto formativo, a seguito di approvazione, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di formazione previste e del conseguimento del risultato formativo atteso.

2. Ai fini del presente avviso il finanziamento, determinato in applicazione delle UCS di cui all'art. 8, è assegnato all'Ente beneficiario a fronte dell'obiettivo formativo e di una soglia di qualità del percorso erogato, riconducibili alla erogazione del percorso leFP di terzo anno per la classe nel rispetto degli standard qualitativi dettati dalle norme nazionali, regionali e dal presente avviso, nella caratterizzazione di contenuti e competenze idonee a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro, nell'adozione di ogni opportuna strategia per sostenere il successo formativo degli allievi fino alla conclusione del percorso e per contenere gli abbandoni, nel risultato formativo atteso di almeno n. 15 allievi.

3. Nell'ambito delle procedure di certificazione periodica e rendicontazione delle spese sostenute, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative così come riportate nel Vademecum, si procede alla verifica dell'avanzamento delle attività e del numero dei partecipanti. La rideterminazione sarà effettuata, ove ne ricorrano le condizioni, prima dell'erogazione del saldo.

4. Il costo complessivo del progetto, determinato sulla base dei parametri UCS dell'opzione di semplificazione adottata (Art. 8), è suscettibile di riduzione determinate applicando agli importi rendicontati, le decurtazioni di seguito previste. Le decurtazioni sono applicate ad ogni singolo percorso.

1. Nel caso in cui il numero degli allievi validi (che hanno frequentato almeno il 75% del monte ore del percorso) risulti inferiore al numero minimo di n. 15 allievi è applicata una riduzione percentuale del finanziamento sulla componente quantificata in applicazione del valore dell'UCS ora/corso, con conseguente rideterminazione del finanziamento come di seguito rappresentato in tabella (in tal caso, è considerata fisiologica la riduzione di n. 3 allievi ed entro tale limite non si applica alcuna rideterminazione).

Tabella rideterminazione finale

Allievi validi a conclusione del corso	Riduzione % quota finanziamento UCS ora corso	Importo riduzione del finanziamento	Rideterminazione importo fin. quota UCS ora/corso (valore finanziamento UCS - riduzione %)	Esemplificazione calcolo quota fin. UCS allievo	Esemplificazione Importo Quota finanziamento UCS allievo (0,84*1056=887,04 ad allievo)	Esemplificazione Importo finale rideterminato del finanziamento
			A		B	C=A+B
Da 15 a 12	0%	0,00	81.100,80	€ 887,04*15 (esemplificaz. con 15 allievi)	13.305,60	94.406,40
12 allievi	0%	0,00	81.100,80	€ 887,04*12	10.644,48	91.745,28
11	5%	4.055,04	77.045,76	€ 887,04*11	9.757,44	86.803,20
10	10%	8.110,08	72.990,72	€ 887,04*10	8.870,40	81.861,12
9	15%	12.165,12	68.935,68	€ 887,04*9	7.983,36	76.919,04
8	20%	16.220,16	64.880,64	€ 887,04*8	7.096,32	71.976,96
7	25%	20.275,20	60.825,60	€ 887,04*7	6.209,28	67.034,88
6 o meno	50%	40.550,40	40.550,40	€ 887,04*n. allievi	B (da calcolare in base al n. allievi)	C=A+B

ART. 13 NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le operazioni a valere sull'Avviso sono regolate dalle norme di attuazione del PR FSE+ 2021/27 e di ogni altra disposizione derivante dalle norme comunitarie riferita al Fondo Sociale Europeo (FSE+) ed applicabile al suddetto Programma Operativo, dalle disposizioni del presente avviso e dall'atto di adesione. Per quanto non previsto dall'Avviso, si fa riferimento alla documentazione attuativa del Programma FSE+ 2021/27 della Regione Siciliana costituita dal SI.GE.CO, Manuale delle Procedure e Vademecum tempo per tempo vigenti.
2. Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da allegare a rendiconto, per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al Vademecum.
3. L'avvio d'aula delle operazioni ammesse a finanziamento dovrà uniformarsi al periodo di avvio dell'a.s. 2023/2024. A tal fine e nel preminente interesse degli allievi, è ammesso l'avvio anticipato sotto esclusiva responsabilità del beneficiario, a seguito di positivo esito dell'istruttoria di ammissibilità e nelle more dell'eventuale perfezionamento dell'atto di ammissione a finanziamento.
4. Le attività progettuali devono avere una durata massima di 12 mesi (intendendo tale termine per la rendicontazione finale). Le attività d'aula (1056 ore), devono avere una durata massima di 10 mesi dall'avvio dell'attività dell'aula e, comunque non oltre i 220 giorni utili. La relativa rendicontazione (Domanda di rimborso finale) dovrà essere caricata sul S.I. FSE entro 60 giorni successivi alla conclusione delle attività e dovrà comprendere il verbale di scrutinio finale (completo di elenco allievi con frequenza verificata ed esito) e la richiesta di nomina della Commissione di esame. Il mancato rispetto delle superiori disposizioni costituisce irregolarità nella gestione e non corretta realizzazione dell'operazione.
5. Nel caso di avvio anticipato delle attività formative prima della definizione dell'iter di ammissione a finanziamento, è riconosciuta l'attività di aula erogata a partire dalla data di effettivo avvio delle attività formative (primo giorno d'aula). A tal fine, il Beneficiario deve preventivamente comunicare al competente Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo

studio, la data di avvio delle attività d'aula sotto la propria responsabilità. L'Amministrazione regionale non sarà tenuta a corrispondere alcun rimborso nel caso di mancato finanziamento della proposta progettuale.

6. Il Beneficiario è tenuto a fornire i dati e le informazioni necessarie al corretto e regolare monitoraggio dell'operazione e a trasmettere le informazioni e i dati utili a popolare i pertinenti indicatori di output e risultato del Programma FSE+, pena la possibile sospensione o revoca dei pagamenti, come previsto Manuale delle procedure e Vademecum vigente.

7. I documenti giustificativi delle spese dovranno essere conservati, ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti comunitari in relazione al FSE+.

8. L'operazione finanziata è soggetta ai controlli atti a comprovare la regolare gestione delle operazioni ed il rispetto dei relativi adempimenti che competono ai soggetti attuatori.

ART. 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

1. Il soggetto proponente ammesso a finanziamento sarà tenuto, a pena di revoca dello stesso, a:
 - ✓ realizzare l'operazione conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso (tra gli altri, l'utilizzo di registro elettronico) e nella normativa di riferimento;
 - ✓ accettare il controllo della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dei soggetti terzi da essi delegati;
 - ✓ applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento;
 - ✓ applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - ✓ adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi diretti del personale imputati sul progetto e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
 - ✓ redigere il rendiconto finale dell'attività realizzata e presentarlo entro 60 giorni dalla conclusione dello stesso;
 - ✓ esibire la documentazione originale su richiesta dell'amministrazione;
 - ✓ fornire secondo le modalità e le scadenze stabilite dall'amministrazione, tutti i dati attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
 - ✓ assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
 - ✓ agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
 - ✓ fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
 - ✓ pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall'Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di selezione;

- ✓ ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli utenti del percorso formativo, secondo principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

ART. 15 FLUSSI FINANZIARI

1. Le risorse finanziarie saranno erogate da parte del Dipartimento nei riguardi del soggetto attuatore, per ciascun esercizio finanziario, in conformità a quanto precisato nell'Allegato IX - Regolamento UE 2021/702, secondo le seguenti modalità⁴:

- primo acconto pari al 70% del costo pubblico ammissibile determinato ad UCS (rideterminato a seguito l'effettivo avvio dei corsi);
- saldo finale del 30% del costo pubblico ammissibile determinato ad UCS, a conclusione delle attività accertate, verificate ed approvate da parte del Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio.

2. Il beneficiario, al momento della presentazione della richiesta di acconto, deve presentare idonea garanzia fideiussoria bancaria (o assicurativa o di società finanziaria iscritta all'albo speciale, ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. 385/1993) a favore del Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, predisposta sulla base del modello presente nel Vademecum vigente.

3. Al momento della presentazione delle domande di acconto e/o saldo, il Soggetto proponente ha obbligo di fornire i dati e le informazioni necessari all'acquisizione del DURC e delle informazioni antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, ove previsto. In assenza di tali elementi, l'Amministrazione non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.

4. L'erogazione dei pagamenti richiesti, secondo la modulistica prevista dal Vademecum, è in ogni caso subordinata a quanto di seguito indicato:

- inserimento sul SI di tutta la documentazione richiesta;
- alla validazione su SI dei dati di monitoraggio fisici e finanziari secondo le scadenze previste;
- ai controlli positivi da parte del servizio competente dell'Amministrazione sulla documentazione controllata (come previsto dall'articolo 7 del Manuale delle Procedure) al fine di assicurarsi che le attività siano state realmente realizzate nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni richieste dall'Avviso.

5. I documenti giustificativi delle attività realizzate devono contenere il CUP ed il CIP, l'ID operazione assegnato sul SI, oltre che la descrizione del titolo del progetto.

6. La documentazione relativa al progetto dovrà essere conservata ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) vigenti.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ad approvazione del singolo progetto attuativo, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

⁴ Si fa riferimento all'Allegato IX - Regolamento UE 2021/702) e, specificatamente, al punto 1, note (2), (4) e (6).

2. In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

3. Il soggetto proponente, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio pubblico, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

4. Si rinvia, inoltre, all'art. 6 della Legge n. 136/2010, per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

ART. 17 TERMINE PER L'AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

1. L'avvio delle attività d'aula per i percorsi proposti a valere sul presente Avviso deve avvenire in linea con l'inizio dell'anno scolastico 2023/24 (calendario scolastico). Qualora, a tale data non risulti perfezionato il provvedimento di ammissione a finanziamento, l'Ente potrà avviare sotto propria responsabilità secondo quanto indicato al precedente art. 13. In ogni caso, è fatto obbligo al Beneficiario di avviare il corso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell'ammissione al finanziamento che avverrà attraverso la pubblicazione sul sito del Dipartimento del provvedimento di ammissione a finanziamento e di impegno. Il mancato avvio delle attività d'aula costituisce motivo di revoca del finanziamento. La durata del corso non potrà essere superiore a 10 mesi dalla notifica del finanziamento e comunque non oltre 220 giorni utili, con una erogazione settimanale di almeno 30 ore corso.

2. Il Beneficiario, ricevuta la comunicazione di utile inserimento nella graduatoria definitiva e di ammissibilità al finanziamento, entro 10 giorni lavorativi, pena la revoca del finanziamento, dovrà sottoscrivere l'atto di adesione e trasmetterlo unitamente alla documentazione prevista dal Vademecum vigente. Il Beneficiario, a seguito dell'accettazione del finanziamento e, in particolare, dovrà completare la sezione "anagrafica partecipanti" sul S.I. FSE con i dati previsti dall'Allegato 3 del Vademecum e caricare sul sistema tale allegato per ciascun destinatario.

3. Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio si riserva, qualora lo ritenga necessario, di indicare appositi schemi di modulistica, in relazione all'Avviso.

4. Eventuali modifiche intervenute successivamente e rilevanti ai fini dell'iter dell'operazione, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

5. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente richieste con comunicazione scritta e motivata ed il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio si riserva di concedere la relativa autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta richiesta.

6. Qualora un soggetto attuatore risulti vincitore nello stesso ambito territoriale (provincia) di due o più profili professionali e non sia in grado di attivare un corso perché il numero di allievi è inferiore a quello previsto dall' Avviso, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, potrà autorizzare l'accorpamento di percorsi formativi differenti, con svolgimento in comune delle competenze di base e trasversali e trattazione separata delle ore professionalizzanti specifiche in relazione alle diverse figure di Operatore in uscita. In tal caso, sarà riconosciuto l'intero costo di un percorso formativo, nei limiti di quanto previsto dall'Avviso.

ART.18 PRINCIPI ORIZZONTALI

18.1 Parità tra uomini e donne, pari opportunità e non discriminazione

1. In conformità ai Regolamenti comunitari che sottendono la politica di coesione 2021/27, si richiede ai soggetti proponenti di indicare nelle proposte progettuali, che presenteranno a valere dell'Avviso, come intendano contrastare ogni forma di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, così da garantire pari possibilità di accesso alle attività formative che intendono attuare.

2. Nell'attuazione dell'Avviso, l'Amministrazione regionale promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate, facendo obbligo ai beneficiari di assicurare il più ampio coinvolgimento delle donne, anche con la messa in campo di azioni volte a favorire la partecipazione rispetto ad eventuali carichi di cura, percorsi individualizzati e servizi di supporto per favorire la partecipazione di soggetti esposti a rischio di marginalizzazione, oltre che di abbandono scolastico e formativo. Altresì, si auspica la promozione dei principi orizzontali nei contenuti formativi.

18.2 Sviluppo sostenibile.

Nella individuazione delle figure professionali che si intendono formare attraverso l'Avviso, è fatto obbligo ai soggetti proponenti nella definizione delle loro proposte progettuali di prestare particolare attenzione all'andamento del mercato del lavoro siciliano, anche riguardo alle traiettorie dell'innovazione come indicate nella strategia regionale per l'innovazione (RIS 3) della Regione Sicilia, e di dare la dovuta priorità alla formazione di figure professionali che possano fornire rafforzamento e impulso alla green economy ed alla blue economy, alla transizione ecologica e digitale, nonché orientare la professionalizzazione verso la sostenibilità ambientale.

ART. 19 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Siciliana.

ART. 20 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto proponente beneficiario, nel rispetto delle indicazioni Regolamentari. I Beneficiari sono tenuti ad informare i destinatari ed ogni altro soggetto coinvolto nell'operazione, che la proposta formativa è coerente con quanto previsto dal PR FSE+ 2021/27 della Regione Siciliana e con la politica di coesione 2021/2027, con il sostegno del FSE+ e/o programmi complementari.

2. In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni dell'articolo 50 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060 i Beneficiari sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:

- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;
- il riferimento al fondo o ai fondi in relazione all'attuazione dei progetti cofinanziati dal FSE+ 2021-2027 di cui al presente Avviso.

Al Beneficiario si chiede, altresì, di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo, sul loro sito web, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, Programma FSE+ della Regione Siciliana;
- collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto, che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

3. Il Beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito al finanziamento ricevuto; qualsiasi documento, relativo all'attuazione del progetto, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è cofinanziato dal PR FSE+.

4. A tal fine, i documenti afferenti l'operazione dovranno recare i seguenti emblemi:



ART. 21 TENUTA DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti proponenti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla proposta formativa ammessa a finanziamento, mentre, per quanto riguarda la tenuta del fascicolo di progetto, sarà competente il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università del Diritto allo Studio.

2. In particolare, i beneficiari sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e, in conformità a quanto prescritto dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, alla sua conservazione per un periodo di cinque anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario (art. 14.1.1 del Manuale delle procedure vigente) ai fini delle verifiche per le altre Autorità indipendenti dalla Regione Siciliana, o dalla chiusura del FSE qualora reimputata, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.

3. I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.

ART. 22 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente ai sensi dell'Avviso, di irregolarità e non conformità della realizzazione dell'operazione al progetto approvato, delle altre cause previste dal Vademecum ed applicabili all'operazione, oltre che dalle norme vigenti, il Dipartimento regionale procede alla revoca parziale o totale del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

ART. 23 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del Reg. (UE) 2016/679. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
- realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

2. Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a fornire l'informativa privacy alle famiglie/allievi, a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto

contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

ART. 24 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si chiarisce che le somme di cui all'Avviso costituiscono contributi a favore dei beneficiari nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.
2. Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme erogabili in esecuzione dell'Avviso, si precisa che:
 - ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR n. 633/1972 e s.m.i.), i contributi FSE erogati nell'ambito dell'Avviso sono esclusi dal campo di applicazione IVA in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità tra il soggetto proponente beneficiario e la Regione, la quale non riveste soggettività attiva non esercitando direttamente od indirettamente alcuna attività di impresa né di arti e professioni;
 - ai fini delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.), le somme erogate costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda, in ogni caso, l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte dell'art. 8, comma 34, Legge 11 marzo 1988 n.67.

ART. 25 CONTROLLO DELLE AUTODICHIARAZIONI

1. L'Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. Qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000, emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia, è disposta la decadenza dal beneficio.

ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio 2 – Programmazione e Gestione interventi di istruzione e obbligo formativo del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio.

ART. 27 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2025.

ART. 28 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Sicilia. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

ART. 29 ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati generati dal sistema informatico di presentazione delle istanze, ed ivi disponibili ai sensi di quanto indicato al precedente art. 9:

Allegato 1 – Richiesta di finanziamento

Allegato 2 – Formulario della proposta progettuale

Allegato 3 – Patto di integrità

Allegato D.D.G. n. 1569 del 04/08/2023

Allegato 4 – Informativa privacy

Altresi, costituisce parte integrante dell'Avviso:

Allegato A – Accordo Impresa

f.to Il Dirigente Generale

Giovanna Segreto